

DI ANTONIO CICCIA

Protesto cambiali a doppia corsia

Per togliere il protesto delle cambiali bisogna andare dal giudice di pace. Mentre se viene negata la riabilitazione dopo protesto, o se si vuole contestare la concessa riabilitazione, occorre recarsi in Corte d'appello. Il decreto legislativo di riforma dei riti speciali riconduce al rito del lavoro i procedimenti per azzerare l'effetto negativo delle segnalazioni al bollettino dei protesti. Ecco come.

Registro protesti. L'articolo 4 della legge 77/1957 prevede che entro 12 mesi dalla levata del protesto si può ottenere la cancellazione del medesimo. Eseguendo il pagamento della cambiale maggiorata di interessi, spese per il protesto, ed altre spese (per precepto e processo esecutivo eventualmente promosso da creditore). Se si paga dopo l'anno si ha diritto all'annotazione sul registro dei protesti. Altra ipotesi di cancellazione è quella dei protesti illegittimi o per errore, casi in cui bisogna presentare istanza al presidente della camera di commercio. Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti provvede sull'istanza entro il termine di 20 giorni; può accogliere l'istanza e disporre la cancellazione richiesta, oppure rigettarla. In caso di provvedi-

mento negativo, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Qui entra in gioco la riforma dei riti speciali. L'articolo 12 del decreto conferma il rito del lavoro (già introdotto nel 2002 per queste controversie) e mantiene ferma la competenza del giudice di pace. Il decreto mantiene la specifica regola della competenza territoriale in funzione del luogo in cui risiede il debitore protestato.

Riabilitazione del debitore protestato. È possibile ottenere la riabilitazione. La

legge 108/1996 disciplina il procedimento. La riabilitazione può essere ottenuta a condizione che il debitore protestato abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto. Inoltre deve essere trascorso un anno dal levato protesto. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato, corredata da documenti giustificativi. Contro il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo alla

Corte d'appello. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel bollettino dei protesti cambiali. Ed è reclamabile da chiunque abbia interesse. Nelle stesse forme è pubblicato il provvedimento della Corte d'appello che accoglie il reclamo. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati dal registro informatico. La cancellazione è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti com-

petente per territorio non oltre il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.

Come interviene il decreto. L'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione (articolo 17, comma 3, della legge 108/1996) e al decreto di riabilitazione vengono ricondotte al rito del lavoro, anche per uniformità rispetto alle opposizioni contro i dinieghi di cancellazione dei protesti. La relazione al decreto evidenzia che in entrambe le procedure (cancellazione protesti e riabilitazione) sono coinvolti profili largamente pubblicistici, visto l'affidamento tutelato dall'istituto del protesto. Per quanto riguarda la procedura viene mantenuta la competenza della Corte d'appello, e la sua composizione collegiale. Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione. Bisogna fare molta attenzione a questo termine, poiché se lo si supera il giudice non potrà fare altro che prendere atto della tardività. Inoltre si conferma che il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel bollettino dei protesti cambiali.

In breve

RITO PER LA CANCELLAZIONE DEL PROTESTO

- Competente il giudice di pace
- competenza per territorio in funzione del luogo in cui risiede il debitore protestato

RITO PER LA RIABILITAZIONE DOPO PROTESTO

- Ricorso entro 30 giorni a pena di inammissibilità
- competente la Corte di appello
- provvedimento di accoglimento pubblicato nel bollettino dei protesti